



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2022, n. 3

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTORE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesauro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona
Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Federico Casolari, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, EUI e Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Daniela Marrani, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Angel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Michele Messina, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Rossana Palladino (Coordinatore), Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"
www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli
CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario **2022, n. 3**

Editoriale

Novae e veteres “frontiere” della cittadinanza europea
Angela Di Stasi p. 1

Saggi e Articoli

In tema di immunità dello Stato dalla giurisdizione: il complesso bilanciamento tra tutela dei diritti della persona e prerogative della Santa Sede p. 16
Silvia Cantoni

The European Union External Action, Administrative Function and Human Rights Protection under the Lens of the EU Ombudsman and a Recent Strategic Initiative p. 39
Francesca Martines

Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste: il contrasto all’*online sexist hate speech* nello spazio digitale europeo p. 67
Claudia Morini

La normalizzazione della sorveglianza di massa nella prassi giurisprudenziale delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo: verso il cambio di paradigma del rapporto *privacy v. security* p. 105
Michele Nino

Il diritto del minore alla libertà di religione: la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e il rilievo della Convenzione sui diritti dal fanciullo p. 134
Giuseppina Pizzolante

International Sanctions of the European Union in Search of Effectiveness and Accountability p. 158
Alfredo Rizzo

Commenti e Note

La risposta della Commissione europea al “deterioramento” del diritto di asilo in Grecia: riflessioni sull’attenuato attivismo dell’Istituzione “guardiana dei Trattati” p. 175
Marcella Cometti

La migrazione legale per motivi di lavoro a due anni dalla presentazione del “Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”: una riforma (in)compiuta? p. 211
Francesca Di Gianni



Questioni giuridiche e problemi di tutela dei diritti fondamentali nella risposta dell'Unione europea alle pratiche di strumentalizzazione dei flussi migratori p. 245
Mirko Forti

Environmental Solidarity in the Area of Freedom, Security and Justice. Towards the Judicial Protection of (Intergenerational) Environmental Rights in the EU p. 266
Emanuele Vannata



IL DIRITTO DEL MINORE ALLA LIBERTÀ DI RELIGIONE: LA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E IL RILIEVO DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Giuseppina Pizzolante*

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. La recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di minori e libertà religiosa. – 2. I termini dell'indagine. – 3. Il bilanciamento tra responsabilità genitoriale e diritti del minore in tema di educazione religiosa. – 4. La definizione dei due modelli metodologici in cui è confluita la libertà religiosa del minore. – 5. La tutela della libertà religiosa del minore vista nell'ottica del riconoscimento di un diritto autonomo. Il rapporto tra minore, genitori e comunità religiosa. – 6. L'approccio dottrinale delle “capacità in evoluzione” quale punto di equilibrio tra i modelli indicati. – 7. La promozione del diritto del minore alla libertà religiosa: un approccio all'educazione religiosa attraverso il bilanciamento e il principio del superiore interesse. Limiti. – 8. Da una funzione di guida dei genitori ad una funzione consultiva e di intermediazione. Il metodo sotteso alla pronuncia della Corte europea per il tramite del principio di continuità.

1. Considerazioni preliminari. La recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di minori e libertà religiosa

La libertà religiosa, che ha rivestito un ruolo significativo nel forgiare non solo l'Europa moderna ma anche lo stesso sistema giuridico internazionale¹, va annoverata tra le libertà fondamentali che incidono in modo determinante sull'esistenza di un individuo².

Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

* Ricercatore confermato di Diritto internazionale, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. Indirizzo e-mail: giuseppina.pizzolante@uniba.it.

¹ V., diffusamente, M.D. EVANS, *Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Areas*, Leiden, 2009.

² Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha definito la libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni come comprendente «les actes rituels et cérémoniels exprimant directement une conviction, ainsi que différentes pratiques propres à ces actes, y compris la construction de lieux de culte, l'emploi de formules et d'objets rituels, la présentation de symboles et l'observation des jours de fête et des jours de repos. L'accomplissement des rites et la pratique de la religion ou de la conviction peuvent comprendre non seulement des actes cérémoniels, mais aussi des coutumes telles que l'observation de prescriptions alimentaires, le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs, la participation à des rites

Secondo la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo, essa realizza la libertà di professare una religione e di praticarla, la libertà di convertirsi e la libertà di non seguire alcun credo³. Essa, difatti, alla luce dell'art. 9, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁴ ed anche dell'art. 18, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici⁵, protegge le convinzioni religiose di un individuo ma garantisce altresì il diritto di non credere e di non essere costretti ad aderire ad una religione che non corrisponda alle proprie convinzioni personali⁶.

Con particolare riguardo alla situazione del minore, in una recente pronuncia, la Corte europea dei diritti dell'uomo⁷ ha statuito che una misura dell'autorità giurisdizionale nazionale, finalizzata esclusivamente a preservare la sua libertà di scelta ed assunta nel suo superiore interesse, volta a vietare ad un testimone di Geova di coinvolgere attivamente il figlio, educato al cattolicesimo, nella nuova pratica religiosa,

associés à certaines étapes de la vie et l'utilisation d'une langue particulière communément parlée par un groupe. En outre, la pratique et l'enseignement de la religion ou de la conviction comprennent les actes indispensables aux groupes religieux pour mener leurs activités essentielles, tels que notamment la liberté de choisir leurs responsables religieux, leurs prêtres et leurs enseignants, celle de fonder des séminaires ou des écoles religieuses, et celle de préparer et de distribuer des textes ou des publications de caractère religieux», UN Human Rights Committee, General Comment n. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 luglio 1993, par. 4.

³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 23 ottobre 1990, ricorso n. 11581/85, *Darby v. Sweden*; sentenza del 25 maggio 1993, ricorso n. 14307/88, *Kokkinakis v. Greece*, par. 31; sentenza del 18 febbraio 1999, ricorso n. 24645/94, *Buscarini et autres c. Saint-Marin*, par. 34. Dalla giurisprudenza della Corte europea sono state ricavate diverse dimensioni del diritto alla libertà di religione: la dimensione interna, la libertà di cambiare religione e la libertà di manifestare la propria religione. Le prime due dimensioni sono assolute e non prevedono limitazioni. La libertà di manifestare la propria religione può essere limitata se tali restrizioni sono stabilite dalla legge, perseguono un obiettivo legittimo e costituiscono misure necessarie in una società democratica.

⁴ Sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, v., per tutti, A. DI STASI (a cura di), *CEDU e Ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, Vicenza, 2016; A. DI STASI, *Introduzione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, III ed., Milano, 2022. Con riferimento all'art. 9 CEDU, si rinvia a M.D. EVANS, *Religious Liberty and International Law in Europe*, Cambridge, 1997; C. EVANS, *Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights*, Oxford, 2001; P. TAYLOR, *Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice*, Cambridge, 2005; D. MCGOLDRICK, *Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in Europe*, Oxford, 2006; R. UITZ, *Europeans and their Rights: Freedom of Religion*, Strasbourg, 2007. Si veda, altresì, Corte europea dei diritti dell'uomo, *Guida sull'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, 2020, reperibile online al sito www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ITA.PDF.

⁵ UN Human Rights Committee, General Comment n. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), cit., par. 5. Per una completa ricostruzione della normativa internazionale si rinvia, per tutti, a S. LANGLAUDE, *The Right of the Child to Religious Freedom in International Law*, Leiden, 2007; M. DISTEFANO, *Il diritto dei minori alla libertà religiosa: tra norme e prassi internazionali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2020, n. 19, reperibile online al sito www.statoechiese.it.

⁶ Ad esempio, il Comitato per i diritti umani ha condannato, sulla base degli articoli 18 e 24 del Patto per i diritti civili e politici, considerandolo irragionevole, l'obbligo imposto ai minori che desiderano entrare in una scuola pubblica di cantare l'inno nazionale e salutare la bandiera, senza la possibilità di esprimere un'esenzione, UN Human Rights Committee, General Comment n. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), cit., par. 5.

⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 19 maggio 2022, ricorso n. 54032/18, *T.C. v. Italy*.

non viola l'art. 14, in combinato disposto con l'art. 8, interpretato alla luce dell'art. 9 CEDU⁸.

La Corte riferisce, infatti, che trattasi di un provvedimento revocabile e rivedibile che non produce restrizioni sui principi educativi da impartire al minore, sull'affidamento del richiedente o sul diritto di visita e che non reca alcuna differenza di trattamento tra i genitori⁹. Così, con la sentenza del 19 maggio 2022, *T.C. v. Italy*, la Corte, dichiarando irricevibili il resto delle domande, ha ritenuto, a maggioranza, che non ci sia stata alcuna differenza di trattamento tra il ricorrente e l'ex partner per motivi religiosi. Secondo il giudizio della Corte, l'ordinanza nazionale, con l'obiettivo di preservare la libertà di scelta della minore, ha realizzato il suo superiore interesse ed in particolare l'interesse a crescere in un ambiente aperto e sereno, bilanciando allo stesso tempo i diritti e le convinzioni di entrambi i genitori.

2. I termini dell'indagine

Il caso affrontato riguarda una controversia relativa all'istruzione religiosa di un minore che, seguendo le ricostruzioni dottrinali, può essere inquadrata nell'ambito di un modello liberale fondato su un diritto autonomo del minore ovvero nell'ambito di un modello conservatore che considera la libertà del minore inseparabile dal ruolo dei genitori¹⁰.

⁸ Il ricorrente, T.C., è un cittadino italiano che ha intrapreso una relazione con S.G. nel 2004. Nel 2006 è nata la loro figlia. Dopo la rottura del loro rapporto, nel 2008, i genitori sono ricorsi all'autorità giurisdizionale per risolvere questioni sull'affidamento della figlia e sull'organizzazione del diritto di visita. Durante il procedimento è emerso che il ricorrente, nel frattempo divenuto testimone di Geova, senza il consenso della madre, conduceva la figlia alle funzioni religiose e a distribuire riviste per strada. Tra i primi commenti alla sentenza, L. MURA, *I rapporti disfunzionali fra i genitori e i figli nel quadro di distonia dialettica fra la Corte edu e le corti italiane*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, p. 697 ss.; G. PIZZOLANTE, *Quando il diritto del minore alla sua libertà di religione passa dall'intermediazione del genitore*, in *Il Familiarista*, 18 agosto 2022.

⁹ Nel gennaio 2015 il Tribunale di Livorno, con ordinanza, ha statuito che il ricorrente dovesse astenersi dal coinvolgere attivamente la minore nelle pratiche religiose. Il Tribunale ha assunto la sua decisione, ritenendo, alla luce dell'interesse superiore del minore e della circostanza che il ricorrente avesse occultato all'ex compagna la partecipazione a quelle attività, che la tipologia di coinvolgimento fosse stressante e destabilizzante per la minore. Nel febbraio 2016, la Corte d'Appello di Firenze ha respinto il ricorso del ricorrente, precisando che con la sentenza di primo grado non si impediva che egli potesse parlare delle sue convinzioni religiose alla figlia. Nel maggio 2018 anche la Corte di Cassazione ha confermato la statuizione. Lamentando la violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), interpretato alla luce dell'art. 9 (libertà di religione) CEDU, il ricorrente ha sostenuto di essere stato trattato in modo differente, per motivi di religione, dall'ex compagna. Egli ha lamentato altresì di non aver ricevuto un processo equo ex art. 6, par. 1 (diritto a un processo equo), CEDU, poiché i tribunali nazionali non hanno deciso la questione con urgenza.

¹⁰ Per un inquadramento della tutela generale dei minori nell'ordinamento internazionale si rinvia, per tutti, a G. VAN BUEREN (ed.), *The International Law on the Rights of the Child*, Leiden, 1998; P. ALDERSON, *Young children's rights*, II ed., London, 2008; G. CATALDI, *La tutela dei minori nell'ordinamento internazionale*, in A. CILARDO (a cura di), *La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici*, Napoli, 2011, p. 3 ss.

Gli sviluppi forniti dalla giurisprudenza della Corte europea, ed in particolare dalla sentenza *T.C. v. Italy*, partono dalla prima ricostruzione, in cui, come vedremo meglio nel prosieguo¹¹, la questione è collocabile nell'alveo di un diritto indipendente del minore dalla dimensione religiosa dei genitori. Il sistema di protezione si articola intorno all'identità religiosa del minore in cui l'esercizio del diritto, che è purtuttavia inscindibile dalle caratteristiche proprie legate allo *status* di minore, esclude qualsiasi restrizione salvo quelle autorizzate. In questo contesto, la ricerca di un equilibrio tra identità autonoma del minore e identità religiosa familiare richiama questioni che comprendono il divieto di discriminazione nei confronti del minore¹².

Rispetto alla sentenza citata, i giudici Péter Paczolay e Gilberto Felici hanno espresso un'opinione congiunta dissenziente, laddove il giudice Raffaele Sabato ha pronunciato un'opinione concorrente che ci pare contenga i profili giuridici più pregevoli e innovativi nella vicenda all'esame che riprenderemo nella parte finale dello scritto per concludere circa la possibilità di un nuovo modello giuridico in cui inquadrare il rapporto tra genitori e minore in tema di libertà religiosa.

La vicenda in parola, tuttavia, non tratta direttamente della libertà di religione, ma si riferisce al rispetto della dignità, dell'integrità personale e della vita familiare dell'individuo. All'interno di questa formulazione, è inclusa la libertà di religione quale parte della vita privata perché la religione è un credo profondo e personale. La pronuncia è lo spunto per alcune riflessioni di più ampio respiro in materia di libertà religiosa, rispetto ai rapporti tra genitori e figli, nel contesto europeo, nonché in una prospettiva multilivello (CEDU e Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989). Lo scopo è quello di individuare l'applicazione di una metodologia diversa nella ricostruzione delle complesse relazioni tra genitori e minori.

3. Il bilanciamento tra responsabilità genitoriale e diritti del minore in tema di educazione religiosa

Ci soffermeremo specificamente sul tema dell'istruzione religiosa come disciplinata nel diritto internazionale poiché essa esprime in modo significativo la coesistenza dei due

¹¹ V. *infra* par. 4.

¹² In forza del principio di non discriminazione di cui all'art. 14 CEDU, i minori beneficiano di tutti i diritti tutelati dalla CEDU e dai suoi Protocolli, senza discriminazione basata, tra l'altro, sull'età. V. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 10 giugno 2010, ricorso n. 25762/07, *Schwizgebel v. Switzerland*, par. 85; sentenza del 24 gennaio 2017, ricorsi nn. 60367/08, n. 961/11, *Khamtokhu and Aksenchik v. Russia*, par. 62. La Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, pur affermando il diritto alla libertà di religione, disciplina le questioni relative al minore solo dal punto di vista della libertà di scelta dei genitori in campo educativo. Tuttavia, attraverso l'art. 2, relativo alla non discriminazione, finisce per essere declinato il rapporto tra le libertà fondamentali dell'individuo e del minore. Secondo il Comitato per i diritti umani, il principio di non discriminazione deve essere alla base dell'interpretazione delle restrizioni rispetto ai diritti garantiti dal Patto sui diritti civili e politici ed in particolare rispetto all'art. 18, par. 3. Il Patto dedica al minore l'art. 24 sul diritto a beneficiare delle misure protettive necessarie. Dunque, attraverso il principio di non discriminazione religiosa, si schiude la possibilità di una dimensione religiosa specifica del minore, rafforzandosi, rispetto al quadro generale dell'art. 18 dello stesso Patto, la protezione.

metodi sopra indicati: l'uno valorizza le libertà genitoriali, l'altro il riconoscimento del diritto del minore alla libertà religiosa nella prospettiva di un esercizio autonomo semplicemente adattato alle sue capacità.

Nelle fonti internazionali che si occupano di libertà religiosa del minore è rimarcato il ruolo formativo dei genitori che sono deputati a gestire il contenuto di tale libertà¹³. Più in particolare, in tema di istruzione, la tutela internazionale dei diritti umani si è tradizionalmente occupata del ruolo e dei diritti dei genitori. Rileva, l'art. 18, par. 4, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l'art. 5, par. 1, della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1981, e l'art. 2, del Protocollo n. 1, CEDU che tutela il diritto dei genitori a poter educare i propri figli secondo le proprie credenze religiose¹⁴. In particolare, l'art. 5 della Dichiarazione del 1981 esprime l'esigenza di reprimere le interferenze statali¹⁵.

Nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, la tutela del diritto all'istruzione religiosa del minore si scontra con la libertà dei genitori di garantire l'istruzione secondo le proprie convinzioni personali. Ad esempio, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, nel Commento Generale n. 22, ha sancito che l'art. 18, par. 4, del Patto internazionale consente, nelle istituzioni pubbliche, l'insegnamento di materie come la storia generale delle religioni purché tale insegnamento sia impartito in modo neutrale e

¹³ Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, Heiner Bielefeldt, nel rapporto del 23 ottobre 2015 all'Assemblea Generale, Interim report of the Special Rapporteur on Freedom of religion or belief (A/70/286), reperibile *online* al sito ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=86, ha sottolineato che «parents cannot be obliged by the State to remain religiously “neutral” when raising their children», par. 36, aggiungendo che «some parents may take a deliberate decision not to socialize their children in a religious manner. Of course, such a decision must be respected as falling within their parental rights, however, that cannot serve as the general model to be promoted, let alone enforced, by the State. Attempts made by the State to enforce a religiously “neutral” upbringing of children within their families would amount to a far-reaching violation of parental rights to freedom of religion or belief, as enshrined, inter alia, in article 14, paragraph 2, of the Convention on the Rights of the Child», par. 37.

¹⁴ Il diritto internazionale opera una distinzione tra educazione religiosa – che si riferisce all'insegnamento delle religioni – e informazione religiosa – che si riferisce all'istruzione religiosa dottrinale –. La distinzione è ripresa dal Relatore speciale Heiner Bielefeldt, nel rapporto del 23 ottobre 2015, citato nella nota precedente, «“Religious instruction” given in school differs conceptually from “information about religions and beliefs”. While religious instruction aims to familiarize students with a particular faith, information about religions and beliefs serves the purpose of broadening children’s knowledge and understanding of the diversity of faith systems and practices. Unlike religious instruction, which should never be given against the will of the child or his or her parents, information about religions and beliefs can become part of the mandatory curriculum, provided it is taught in a spirit of fairness and neutrality», par. 49.

¹⁵ Ad esempio, in Kazakistan, la legge vieta l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, nei college o nelle università. Cfr. U.S. Department of State, Office of International Religious Freedom, *Report on International Religious Freedom: Kazakhstan*, 12 maggio 2021, reperibile *online* al sito www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/kazakhstan.

oggettivo¹⁶. Neutralità e obiettività¹⁷ possono apparire standard difficilmente definibili, ma alcuni principi guida, che verranno definiti man mano nel corso dell'indagine, possono essere mutuati dagli Stati dagli standard ONU tutte le volte in cui l'istruzione religiosa sia impartita nelle scuole statali¹⁸.

La responsabilità genitoriale si esprime in particolare in ambito educativo poiché sono i genitori a trasferire i valori etici e la formazione religiosa che si collocano alla base dello sviluppo dell'identità del minore. L'art. 26, par. 3, della Dichiarazione universale dei diritti umani richiama a questo proposito il diritto dei genitori, in via prioritaria, «to choose the kind of education that shall be given to their children». Tale prospettiva, che valorizza l'interesse dei genitori a poter influenzare l'istruzione religiosa dei figli, è evidentemente alimentata dall'obiettivo di proteggere i diritti dei genitori rispetto all'indottrinamento statale¹⁹.

¹⁶ UN Human Rights Committee, General Comment n. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), cit., par. 6. In questo stesso senso anche UN Human Rights Committee, *Hartikainen c. Finlandia*, 40/1978, U.N. Doc. A/36/40, par. 10.4, in cui il Comitato ha ritenuto che lo studio della storia delle religioni, offerta in quel caso come alternativa all'istruzione religiosa dottrinale, non violava di per sé l'art. 18, par. 4, purché fosse offerta in modo "neutro e obiettivo" e rispettasse le convinzioni dei genitori che non praticano alcun credo.

¹⁷ L'obbligo che la conoscenza sia veicolata in modo oggettivo, critico e pluralistico non significa che i simboli religiosi debbano essere necessariamente rimossi dai muri delle aule statali. Così, la Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 18 marzo 2011, ricorso n. 30814/06, *Lautsi v. Italy*, ha ritenuto che la decisione relativa alla presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche rientra tra le funzioni assunte dallo Stato nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento e ricada nella sfera di applicazione della seconda frase dell'art. 2, Protocollo n. 1, CEDU. La Corte ha sostenuto che questa decisione rientra in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato e che non esiste un consenso europeo sulla presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche. Sebbene la presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche conferisca alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico, essa non è di per sé sufficiente a denotare un processo di indottrinamento da parte dello Stato. Un crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo al quale non può essere attribuita un'influenza paragonabile a quella che può avere un discorso o la partecipazione ad attività religiose. La Corte ha concluso statuendo che le autorità avevano rispettato il diritto dei genitori ad assicurare l'educazione e l'insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche poiché semplicemente il crocifisso non era sufficiente a "convertire" i minori alla fede cattolica.

¹⁸ Si vedano a questo proposito, i principi guida di Toledo sull'insegnamento delle religioni e delle fedi nelle scuole pubbliche, OSCE, *Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools*, 27 novembre 2007, reperibile online al sito www.osce.org/odihr/29154, p. 16 s. I principi di Toledo vengono richiamati, a proposito di educazione religiosa, nel rapporto sopra citato del Relatore speciale Heiner Bielefeldt: «in that context, the Special Rapporteur would like to recommend the Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools as a useful instrument for assessing and improving the quality of such teaching», par. 49. Appare utile, richiamare, ai fini delle conclusioni che andremo a raggiungere, il principio n. 10, secondo cui «curricula focusing on teaching about religions and beliefs should give attention to key historical and contemporary developments pertaining to religion and belief, and reflect global and local issues. They should be sensitive to different local manifestations of religious and secular plurality found in schools and the communities they serve. Such sensitivities will help address the concerns of students, parents and other stakeholders in education».

¹⁹ Così si esprime L. PUBERT, *La liberté religieuse de l'enfant dans les textes internationaux*, in *Société, droit et religion*, 2013, p. 141. Si veda altresì il rapporto del Relatore speciale Heiner Bielefeldt: «however, apart from realizing the child's right to education, the school is also a place in which the child is exposed to authority – not only the authority of teachers, but possibly also that of the State on whose behalf teachers act. The child may also feel exposed to peer pressure. That calls for a sensitive human rights-based approach when organizing school life and it requires that the particular vulnerabilities of children belonging to various minorities are always taken into account», par. 47. I diritti dei minori debbono appunto essere

In materia di educazione religiosa, il diritto del minore a manifestare la propria libertà si pone dunque in modo ancillare rispetto alle prerogative dei genitori, potendo il minore realizzare le proprie personali convinzioni solo attraverso la volontà dei genitori. Se per un verso questa ricostruzione nega la concezione di un diritto specifico ed autonomo del minore, per altro verso, tuttavia, la libertà religiosa del minore funge da bilanciamento tra responsabilità genitoriale ed indottrinamento statale²⁰.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che l'istruzione di natura religiosa o filosofica obbligatoria nelle scuole primarie pubbliche non viola l'art. 2, del Protocollo n. 1, CEDU, purché trasmetta le informazioni in modo oggettivo, critico e pluralistico e che i genitori non possono opporsi all'integrazione di tale insegnamento nel *curriculum* scolastico. In questi casi, secondo la Corte, è vietato allo Stato di perseguire un obiettivo di indottrinamento che potrebbe non essere rispettoso delle convinzioni religiose dei genitori²¹. Inoltre le scuole e i docenti devono vigilare affinché le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori nella pratica non siano disattese da incuria e proselitismo²².

L'art. 2, Protocollo n. 1, CEDU si applica, dunque, nel corso di tutto il *curriculum* scolastico e rispetto a qualsiasi convinzione religiosa che sia seriamente sostenuta e meritevole di considerazione nel contesto educativo. Tuttavia, i genitori, secondo la giurisprudenza della Corte europea, non possono opporsi a un *curriculum* neutrale poiché le loro convinzioni non devono entrare in conflitto con il diritto del minore all'istruzione.

In questo quadro funge da parametro di bilanciamento, rispetto agli interessi contrapposti, il diritto all'esenzione dai *curriculum* religiosi. Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha esaminato, in un caso, il corso norvegese sulla conoscenza cristiana ed in particolare se il sistema di esenzione parziale in esso previsto avesse congegnato meccanismi non discriminatori in grado di realizzare e bilanciare gli interessi contrapposti. Il Comitato ha valutato che il sistema prevedeva un onere eccessivo a carico dei genitori in quanto richiedeva loro di familiarizzare con quegli aspetti della materia che erano chiaramente di natura religiosa, al fine di determinare per quali profili avrebbero potuto sentire il bisogno di giustificare, e dunque manifestare, l'esenzione.

D'altro canto, un regime parziale di esenzione potrebbe creare per i minori problemi maggiori rispetto a quelli che possono essere presenti in un regime di esenzione totale, dissuadendo dall'esercizio di tale diritto²³.

interpretati in modo da evitare che lo Stato, ad esempio attraverso i suoi docenti, utilizzando indebitamente la posizione di potere rispetto agli alunni, realizzi un'influenza inappropriata sulle loro opinioni.

²⁰ L. PUBERT, *ibidem*, p. 141.

²¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 7 dicembre 1976, ricorsi nn. 5095/71, 5920/72, 5926/72, *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark*, par. 53. In particolare, laddove l'educazione sessuale nelle scuole sia finalizzata a mettere in guardia gli studenti sull'aborto indotto e sulle malattie veneree, essa è coerente con l'interesse pubblico e, sebbene abbia un risvolto morale, non è qualificabile come indottrinamento. Pertanto, se l'educazione sessuale fornisce informazioni in modo oggettivo e pluralistico, senza schierarsi a favore di un tipo specifico di comportamento sessuale, non pregiudica il diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche nell'educazione dei figli.

²² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 7 dicembre 1976, cit., par. 54.

²³ UN Human Rights Committee, 3 novembre 2004, communication n. 1155/2003, *Leirvåg and ors v. Norway*, «in this respect, the Committee notes that the CKREE subject combines education on religious knowledge with practising a particular religious belief, e.g. learning by heart of prayers, singing religious

Nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispetto alla posizione originaria di maggiore "attenzione" verso il ruolo statale²⁴, la Corte europea ha successivamente mutato indirizzo. Nel caso *Folgerø*²⁵, la Grande Camera ha dichiarato che il diniego di esonero totale dal corso di educazione religiosa, che non sia sufficientemente pluralistico, rappresenta una violazione del diritto all'educazione ledendosi il diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni religiose nell'istruzione dei figli. Infatti, il sistema di esenzione parziale, nonostante la potenziale duttilità ad esso connessa, non è in grado di bilanciare gli interessi in giuoco laddove imponga ai genitori l'obbligo di presentare una dichiarazione solenne sull'appartenenza religiosa comportante l'esternazione di aspetti sensibili della vita privata. Un'esenzione simile è in grado di disporre un onere eccessivo a carico dei genitori che potrebbero essere scoraggiati dal manifestare la richiesta, determinandosi così una violazione dell'art. 2, Protocollo n. 1, CEDU.

Ed è proprio nel contesto descritto che è iniziata a mutare la considerazione del minore nella materia in questione, poiché, sebbene, in forza dell'art. 18, par. 4, del Patto internazionale e dell'art. 2, Protocollo n. 1, CEDU, siano i genitori o i tutori i depositari della clausola di esenzione, quest'ultima, dal punto di vista dei diritti del minore, deve essere interpretata realizzando lo scopo degli articoli 5 e 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo²⁶. In questi casi, la maturità del minore figura quale valido parametro interpretativo²⁷.

hymns or attendance at religious services (para 9.18). While it is true that in these cases parents may claim exemption from these activities by ticking a box on a form, the CKREE scheme does not ensure that education of religious knowledge and religious practice are separated in a way that makes the exemption scheme practicable», par. 14.6.

²⁴ In *C.J., J.J. and E.J. v. Poland*, l'istruzione religiosa veniva impartita a metà giornata e l'esentato di turno doveva attendere nel corridoio. Così la Commissione europea ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione dell'art. 9 CEDU quando l'alunna, derisa dai suoi compagni di classe per la mancata frequenza, aveva deciso di frequentare il corso, Commissione europea per i diritti umani, decisione del 16 gennaio 1996, ricorso n. 23380/94, *C.J., J.J. and E.J. c. Poland*.

²⁵ La Corte europea dei diritti dell'uomo ha esaminato un caso simile al caso *Leirvag*, statuendo che il programma di educazione cristiana della Norvegia fosse incompatibile con l'art. 2, Protocollo n. 1, CEDU; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 29 giugno 2007, ricorso n. 15472/02, *Folgerø and others v. Norway*.

²⁶ La Convenzione è stata adottata e aperta alla firma dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 44/25, del 20 novembre 1989. In base a quanto sancito dal suo art. 49, la Convenzione è entrata in vigore il 2 settembre 1990. In Italia, la ratifica è avvenuta con legge n. 176, del 27 maggio 1991, in GURI n. 135 del 21 dell'11 giugno 1991, n. 135 – SO n. 35. Gli Stati aderenti alla Convenzione attualmente sono 196. I protocolli opzionali alla Convenzione sono stati resi esecutivi in Italia con la legge n. 46, dell'11 marzo 2002, in GURI n.77 del 2 aprile 2002 - SO n. 65. Si vedano le informazioni reperibili *online* sul sito www.ohchr.org.

²⁷ Cfr. S. LANGLAUDE, *The child's religious freedom, religious upbringing and the prevention of coercion in international law and English law*, in *Annuaire Droit et Religions*, 2012-2013, p. 653 s.: «to decide when the child is mature enough, the state has a margin of appreciation to examine requests on an individual basis or set a minimum age-limit».

4. La definizione dei due modelli metodologici in cui è confluita la libertà religiosa del minore

L'identificazione dei due modelli, relativi alla dimensione della libertà religiosa in parola, comporta un esame delle caratteristiche, spesso declinate rispetto al principio del superiore interesse, che alimentano il particolare *status* del minore.

Tuttavia tale identificazione comporta soprattutto una riflessione sulla normativa sovraordinamentale di riferimento. Difatti, la protezione della libertà religiosa del minore è contemplata da strumenti internazionali a carattere generale che conciliano la dimensione religiosa del minore con quella dei genitori e da strumenti a carattere settoriale, qual è la Convenzione sui diritti del fanciullo, che riconosce allo stesso un diritto autonomo. I primi, pur assicurando al minore un diritto a portata generale, in assenza di disposizioni specifiche, rimangono subordinati a questioni interpretative. In essi, il problema dell'istruzione dei figli, ad esempio, è collegato all'esercizio della responsabilità genitoriale e al diritto dei genitori di organizzare la vita familiare, tra l'altro, secondo la propria religione. Questo modello, che coincide con gli strumenti internazionali a carattere generale citati nel paragrafo precedente, riserva alla famiglia un ruolo preminente.

La menzione di un diritto del minore al riguardo è limitato alla realizzazione di un contesto religioso circoscritto dai suoi genitori; dal punto di vista del minore, le restrizioni plausibili concernono il rispetto dell'interesse superiore, definito come principio guida, e il divieto di arrecare un danno alla salute fisica o psichica del minore o allo sviluppo delle sue capacità²⁸.

L'approccio liberale, propugnato dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, prevede, invece, che i titolari della responsabilità genitoriale siano mere guide nell'emancipazione e nella manifestazione religiose del loro bambino. Alcuni Stati europei hanno scelto questo modello applicando un principio anagrafico e riconoscendo la libertà in esame al raggiungimento di una specifica soglia d'età²⁹. Su questa base, il Comitato per i diritti umani, nell'ambito di applicazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha espresso la massima preoccupazione per pratiche o diritti nazionali che

²⁸ V. sul tema M. CIANCIMINO, *Responsabilità genitoriale ed "educazione religiosa". Considerazioni sulla realizzazione in via giudiziale dell'interesse del minore ad una maturità spirituale. Nota a Tribunale Pesaro 9 luglio 2020*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2020, p. 1502 ss.

²⁹ In Germania ed Austria la soglia è 14 anni. Cfr. UN Committee on the Rights of the Child, *Implementation of the Convention on the Rights of the Child: List of Issues to be taken up in Connection with the Consideration of the Initial Report of Germany*, CRC/C/11/Add.5, 23 giugno 1995, par. 32 s.; *Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention: Austria*, CRC/C/83/Add.8, 8 luglio 2004, par. 224. In Islanda e Svizzera il limite è 16 anni. Cfr. UN Committee on the Rights of the Child, *Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention: Iceland*, CRC/C/ISL/3-4, 29 novembre 2010, par. 66-68; *Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention: Switzerland*, CRC/C/78/Add.3, 19 ottobre 2001, par. 56. In particolare, secondo l'art. 303, par. 3, del codice civile svizzero, «once a child is 16 years of age, he or she is free to decide his or her own religious denomination». La normativa italiana non prevede una età ai fini dell'emancipazione religiosa del minore. I titolari della responsabilità genitoriale sono percepiti come i garanti del contenuto della libertà religiosa del minore essendone quindi i decisori.

violano la libertà di cambiare religione, altresì deprecando il divieto per un minore che non abbia ancora raggiunto una età matura di decidere in materia di religione³⁰.

L'esistenza di un terzo modello, sotteso alla decisione della Corte europea nella sentenza *T.C. v. Italy*, come spiegheremo meglio nel seguito, ed evidenziato dall'opinione del giudice Sabato, impedisce che questa dicotomia di approcci alla libertà religiosa, che è particolarmente apprezzabile nel campo educativo, realizzi un vuoto, generato dal conflitto tra la dimensione religiosa del minore e il diritto derivato da quello dei genitori.

5. La tutela della libertà religiosa del minore vista nell'ottica del riconoscimento di un diritto autonomo. Il rapporto tra minore, genitori e comunità religiosa

L'art. 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo si concentra sulla libertà di pensiero, coscienza e religione ed il suo linguaggio è ampiamente mutuato da quello dell'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici³¹. La Convenzione esprime diverse dimensioni della libertà religiosa del minore. Quest'ultimo è tutelato non solo dal punto di vista individuale rispetto al suo *status* di minore, ma anche dal punto di vista collettivo rispetto alla sua appartenenza ad un gruppo familiare o comunitario. La dimensione della comunità è presa in considerazione, *ex art.* 30 della stessa Convenzione, anche dal punto di vista del diritto degli appartenenti ad una minoranza religiosa di professare e praticare il proprio culto³².

Per garantire il processo di formazione dell'identità religiosa del minore, è valorizzato il rapporto tra minore, genitori e comunità religiosa³³. La Convenzione riconosce alla famiglia e alla comunità il ruolo di guida, sostegno e sviluppo nel forgiare tale identità. In particolare, l'art. 14, par. 2, afferma che gli Stati «shall respect the rights and duties of the parents [...] to provide direction to the child in the exercise of his or her

³⁰ Cfr. UN Human Rights Committee, Summary Record of the 1335th meeting, CCPR/C/SR.1335, 19 luglio 1994, par. 15. Anche il Relatore speciale, nel rapporto del 2015, ha messo in guardia contro l'adozione di limiti di età rigorosi in relazione alla religione del minore, raccomandando piuttosto un approccio caso per caso in base alle circostanze specifiche di ciascuna situazione ed alle capacità in evoluzione del minore, di cui tratteremo *infra* par. 6.

³¹ L'art. 18, par. 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici prevede che nessuno sia soggetto a coercizione che pregiudichi la libertà di religione. Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha interpretato l'art. 18, par. 2, in modo da includere l'uso della minaccia della forza fisica o delle sanzioni penali per costringere gli individui ad aderire a convinzioni religiose specifiche, a ritrattare la propria religione o a convertirsi. Cfr. UN Human Rights Committee, General Comment n. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), cit., par. 5.

³² Cfr. S. HARRIS-SHORT, J. TOBIN, *Article 30. Cultural, Linguistic, and Religious Rights of Minorities and Indigenous Children*, in J. TOBIN (ed.), *The UN Convention on the Rights of the Child in The UN Convention on the Rights of the Child. A Commentary*, Oxford, 2019, p. 1155 ss. Per quanto concerne, invece, la dimensione collettiva della libertà religiosa si rinvia a C. MORINI, *La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo*, Bari, 2018.

³³ È questa l'impostazione generale accolta da S. LANGLAUDE, *The Right of the Child to Religious Freedom*, cit., p. 245, che afferma che «the legal right of the child to religious freedom is the right of every child to be unhindered in their growth as an independent autonomous actor in the matrix of parents, religious community and society».

right in a manner consistent with the evolving capacities of the child», laddove gli articoli 28 e 29 della Convenzione tutelano il diritto del minore all'educazione, il cui obiettivo deve essere la preparazione alle responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza e di uguaglianza.

Il rapporto tra i diritti fondamentali del minore e quelli dei genitori è particolarmente evidenziato dal Comitato ONU sui diritti del fanciullo³⁴, laddove, come abbiamo sottolineato nei precedenti paragrafi, il Comitato per i diritti umani non sempre distingue chiaramente tra i diritti dei genitori e la libertà del minore, in particolare in tema di indottrinamento statale ed esenzioni³⁵.

Nel quadro descritto, va considerato che non è semplice riconoscere il minore quale titolare di diritti civili e politici perché questa dimensione è spesso interpretata come una sfida diretta all'autorità adulta e perché si ritiene che il minore non sia in grado di esercitare i propri diritti³⁶. Tuttavia, per ricostruire le tematiche in questione, è utile partire da uno dei risultati principali conseguiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo ovvero che i minori hanno diritti semplicemente perché sono individui e non perché dotati delle capacità prescritte.

Invero, sebbene nella redazione della Convenzione sui diritti del fanciullo sia stato accolto un approccio negativo collegato al rispetto della libertà religiosa da parte dello Stato, il Comitato ONU sui diritti del fanciullo ha ampliato i riferimenti, pronunciandosi a favore di una dimensione più variegata della protezione offerta, favorevole a misure positive da parte degli Stati volte ad assicurare l'esercizio della libertà del minore di esprimere la propria religione. Pertanto, la libertà religiosa assume caratteristiche negative, com'è il caso della protezione dall'indottrinamento precedentemente illustrata, ma anche positive, nel cui ambito avviene il bilanciamento tra la libertà del minore e i diritti più generali³⁷.

³⁴ Si veda, ad esempio, con riguardo all'Iran, UN Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations, CRC/C/15/Add.123, 28 giugno 2000: «The Committee emphasizes that the human rights of children cannot be realized independently from the human rights of their parents, or in isolation from society at large. In light of article 14 of the Convention, the 1981 Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief (General Assembly resolution 36/55), Commission on Human Rights resolution 2000/33, the Human Rights Committee's General Comment 22, and concurring with the findings of the Human Rights Committee (CCPR/C/79/Add.25) and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/1993/7), the Committee is concerned at the restrictions on the freedom of religion, and that restrictions on the freedom to manifest one's religion do not comply with the requirements outlined in article 14, paragraph 3. The Committee is especially concerned at the situation of members of non-recognized religions, including the Baha'is, who experience discrimination in areas of, inter alia, education, employment, travel, housing and the enjoyment of cultural activities», par. 35.

³⁵ V. *supra* par. 3.

³⁶ In questo senso, S. LANGLAUDE, *The child's religious freedom*, cit., p. 646.

³⁷ Così M. LIEBEL, I. SAADI, *Children's rights and the responsibility of states: Thoughts on understanding children's rights as subjective rights*, in M. LIEBEL et al. (eds.), *Children's rights from below: Cross-cultural perspectives*, Basingstoke, 2012, p. 108. Si veda, in particolare, S. LANGLAUDE, *The Right of the Child to Religious Freedom*, cit., p. 245, che conclude a proposito degli obblighi in parola affermando «finally, the right of the child is composed of both negative and positive rights against the state. The child has a negative right that the state should not interfere in the relationship between child, parents and religious community, and the child has positive rights to protection, procedures and substantive benefits».

L'obbligo generico di rispettare il diritto del minore alla libertà di pensiero, coscienza e religione, contenuto nel testo dell'art. 14, par. 1, della Convenzione ha inteso conciliare i contrasti relativi alle caratteristiche da attribuire all'autonomia in causa³⁸, specie con riguardo all'opposizione dei Paesi musulmani – per i quali il figlio deve adottare la religione del padre – di menzionare la libertà di scelta e di cambiamento di religione da parte del minore³⁹. Esclusivamente la libertà di manifestare le proprie convinzioni è citata nell'art. 14, par. 3, della Convenzione quando se ne affermano le possibili restrizioni. Va ad ogni modo sottolineato che il Comitato ONU sui diritti del fanciullo, ancora una volta, ha interpretato l'art. 14 come comprensivo della suddetta libertà di scelta e di cambiamento⁴⁰.

6. L'approccio dottrinale delle “capacità in evoluzione” quale punto di equilibrio tra i modelli indicati

Mentre il Patto sui diritti civili e politici, attraverso una norma di carattere generale, all'art. 18, par. 4, consente ai genitori «to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions», la Convenzione sui diritti del fanciullo, sebbene non distingua in modo tranciante la libertà religiosa del minore rispetto a quella dei genitori, realizza in misura maggiore il diritto del primo, statuendo all'art. 13, par. 1, che «the child shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of the child's choice».

La libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie suggerisce innanzitutto la necessità che il minore riceva stimoli in grado di permettergli di ampliare le proprie capacità di opinione ed espressione⁴¹. Alla luce anche del richiamato art. 14, par. 1, della medesima Convenzione che afferma il diritto del minore alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il minore, oltre ai genitori, deve poter avere accesso a più di un modello, specie nei casi in cui non voglia seguire le opinioni religiose della famiglia. L'art. 14, par. 2, realizza altresì, come già anticipato, il diritto e

³⁸ In questo senso L. PUBERT, *op.cit.*, p. 138.

³⁹ Così G. VAN BUEREN, *The International Law on the Rights of the Child*, Dordrecht, 1995, p. 157. Si veda, inoltre, R. ALUFFI BECK PECCOZ, *La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi*, Milano, 1990; A. CILARDO, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano*, Napoli, 2002; K.S. VICKOR, *Between God and the Sultan. A History of Islamic Law*, Oxford, 2005; F. CASTRO, *Il modello islamico*, Torino, 2007; L. WELCHMAN, *Women and Muslim Family Law in Arab States. A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, Amsterdam, 2007.

⁴⁰ Nel suo commento all'art. 14, della Convenzione sui diritti del fanciullo, il Comitato ha confermato che è il minore ad esercitare il diritto alla libertà di religione, non il genitore, e il ruolo genitoriale diminuisce necessariamente man mano che il minore acquisisce un ruolo sempre più attivo nell'esercizio della scelta durante l'adolescenza, UN Committee on the Rights of the Children, General Comment n. 20 (2016) on the Implementation of the Rights of the Child During Adolescence, CRC/C/GC/20, 6 dicembre 2016, par. 43.

⁴¹ Si veda, per un recente riscontro, UN Committee on the Rights of the Child, General Comment n. 25 (2021) on Children's Rights in Relation to the Digital Environment, CRC/C/GC/25, 2 marzo 2021.

il dovere dei genitori di guidare il minore in maniera conforme allo sviluppo delle sue capacità⁴². Gli Stati infatti hanno il dovere di rispettare l'evoluzione delle capacità del minore quale principio guida per affrontare il processo di graduale acquisizione di competenze, di cognizione e di esercizio⁴³.

Evidentemente il diritto e il dovere di guidare il minore va esercitato in modo coerente con le sue capacità evolutive come indicato nell'ultima parte della norma, suggerendosi parametri anagrafici per definire il grado in cui un genitore può influenzare la formazione religiosa del figlio. In altre parole, i genitori sono liberi di educare i figli secondo la propria fede e pratica, ma devono gradualmente concedere al minore maggiore libertà in materia religiosa in ragione della maturazione verso l'età adulta.

Nonostante questo approccio, definito delle "capacità in evoluzione"⁴⁴, permetta di raggiungere un punto di equilibrio tra i modelli indicati, non è applicabile in tutti i casi in cui rilevano situazioni irreversibili qual è, ad esempio, la circoncisione infantile o il matrimonio contratto in età infantile⁴⁵. Questi ultimi sono solo alcuni esempi delle

⁴² Il Comitato ONU sui diritti del fanciullo sottolinea l'importanza del ruolo dei genitori. Cfr., ad esempio, UN Committee on the Rights of the Child regarding Pakistan, CRC/C/PAK/CO/3-4, 15 ottobre 2009: «there were reports of children of religious minorities having been restricted in studying and practising their religion and the Committee referred to both the child's right to freedom of religion and the full respect of the rights and duties of parents to give guidance to their children in the exercise of this right in a manner consistent with the evolving capacities of the child», par. 43 s., dove notiamo che la guida dei genitori non è funzionale all'espressione, all'associazione, alla vita privata o all'informazione.

⁴³ Cfr. UN Committee on the Rights of the Child, General Comment n. 7 (2005): Implementing Child Rights in Early Childhood, CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 settembre 2006, par. 17; General Comment n. 20 (2016) on the Implementation of the Rights of the Child During Adolescence, cit., parr. 18 e 20, in cui si evidenzia il dovere degli Stati di tenere in considerazione la mutevole posizione dei minorenni e la loro azione nel mondo moderno, la loro competenza e il loro livello di comprensione che si sviluppano in maniera non uniforme tra le aree di abilità e attività, nonché la diversa natura dei rischi connessi. Tali considerazioni devono essere bilanciate con l'importanza di esercitare i propri diritti in ambienti adeguatamente supportati e con le diverse esperienze e circostanze individuali.

⁴⁴ L'espressione è richiamata nell'opinione concorrente del giudice Raffaele Sabato, par. 24. In dottrina, G. LANSDOWN, *The Evolving Capacities of the Child*, in *Papers Innocenti Insights*, 2005; M. BIGGERI, J. BALLEST, F. COMIM (eds.), *Children and the Capability Approach*, Basingstoke, 2011; M. LIEBE, *From Evolving Capacities to Evolving Capabilities: Contextualizing Children's Rights*, in D. Stoecklin, J.-M. BONVIN (eds.), *Children's Rights and the Capability Approach. Children's Well-Being: Indicators and Research*, Berlin, 2014. Si veda, nel quadro degli sviluppi dottrinali, la ricostruzione delle "capacità in evoluzione" in tre grandi categorie offerta da S. VARADAN, *The Principle of Evolving Capacities under the UN Convention on the Rights of the Child*, in *The International Journal of Children's Rights*, 2019, p. 316 ss.: «it is suggested that the Committee has derived a role and function for "evolving capacities" that can be distilled into three broad categories: (1) "evolving capacities" as an enabling principle, in which the term is used to empower children in the exercise of their rights under the unrcr; (2) "evolving capacities" as an interpretative principle, in which the term is used to interpret specific provisions of the Convention in a manner that recognises children's capacities in the exercise of their rights; (3) "evolving capacities" as a policy principle, in which the term is used to guide States in policy-making and programming on children's rights».

⁴⁵ Nel rapporto già citato il Relatore speciale, Bielefeldt, ha ricordato che «in extreme cases, children have been taken away from their families, for instance under the pretext of saving them from ill-defined "superstitious" religions – a pretext often invoked against indigenous families in the past», par. 29, raccomandando «to pay more attention to violations of the rights of the child and his or her parents in the area of freedom of religion or belief», par. 74, e che «harmful practices, such as female genital mutilation or child marriage, can never be "justified" by the invocation of freedom of religion or belief and States are obliged to take all appropriate measures to eliminate such practices. When tackling the root causes of

molteplici modalità attraverso le quali le convinzioni religiose possano prostrare un individuo in giovane età. L'approccio delle capacità in evoluzione può invece ritenersi valido, ad esempio, tutte le volte in cui un cattolico battezzato in tenera età decida di rinunciare alla propria religione potendo successivamente rifiutare il battesimo.

È difficile qualificare la nozione di guida dei genitori per comprendere i casi in cui gli standard consentiti vengano superati. In ogni caso, la guida deve essere, evidentemente, subordinata alle capacità evolutive del minore. È corretto affermare che i genitori possono modellare l'identità religiosa del proprio figlio, includendovi l'educazione secondo le proprie convinzioni religiose, in ossequio, tuttavia, all'applicazione dei principi indicati. Non va trascurata la circostanza, tra l'altro, che in taluni Paesi, l'appartenenza a una particolare religione comporta conseguenze giuridiche qual è la menzione della religione sui documenti di identità o la sottomissione ad un particolare *status* personale⁴⁶.

Il ruolo assunto dal minore, e ricostruito in base all'interpretazione e all'applicazione della normativa internazionale, rimanda all'ulteriore tema del diritto di ascolto e alla partecipazione del minore alle decisioni che lo investono. In questo quadro, rileva, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, il diritto del minore ad esprimersi nelle questioni che lo riguardano. L'art. 12, par. 1, assicura al minore, capace di discernimento, «the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity».

Rispetto al diritto alla protezione del minore, che è stato unanimemente riconosciuto, il diritto del minore a partecipare alle decisioni che lo riguardano è spesso apprezzato con modalità differenti, poiché permettere l'intervento in tali decisioni ha come conseguenza un mutamento delle relazioni all'interno della famiglia. Inoltre, questo diritto è interpretato in modo subordinato e proporzionato al contegno del minore o comunque alle sue capacità di evitare sbagli. Tale ultima interpretazione è ripresa, ad esempio, dai giudici Péter Paczolay e Gilberto Felici nell'opinione congiunta dissenziente alla sentenza *T.C. v. Italy*, quando affermano che i convincimenti dei figli non sono necessariamente immutabili e le loro obiezioni, a cui deve essere concesso il “dovuto” peso, non sono logicamente sufficienti a prevalere sugli interessi dei genitori⁴⁷. Richiamando *K.B. and others*, sottolineano che il diritto di esprimere le opinioni non dovrebbe essere interpretato nel senso che attribuisca incondizionatamente un potere di veto ai minori senza che vengano bilanciati altri fattori e che venga effettuato un esame per determinare il loro superiore interesse⁴⁸.

harmful practices, including certain cultural and religious traditions, States should avoid stereotypical overgeneralizations, always bearing in mind the broad range of inter- and intrareligious pluralism», par. 77. V., altresì, L. MIAZZI, A. VANZAN, *Circoncisione maschile: pratica religiosa o lesione personale?*, in *Diritto, Immigrazione, Cittadinanza*, 2008, p. 67 ss.; S. GARETTI, *Quando il diritto all'identità culturale dei genitori si scontra con il diritto all'integrità psico-fisica del figlio minorenne: il caso della circoncisione rituale infantile*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2017, p. 1421 ss.

⁴⁶ Si veda, al riguardo, S. LANGLAUDE, *The child's religious freedom*, cit., p. 647.

⁴⁷ Par. 13 dell'opinione dissenziente.

⁴⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 14 marzo 2017, ricorso n. 36216/13, *K.B. and others v. Croatia*, par. 143.

Invero, all'art. 12 citato è sottesa la figura del minore quale individuo capace di esprimere le proprie opinioni su tutte le questioni che lo riguardino, piuttosto che quale individuo passivo, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, riconoscendo che i minori evolvono e maturano a velocità diverse, dichiara che gli stessi non possono sempre esercitare i loro diritti come gli adulti. L'art. 5 della medesima Convenzione prevede che lo Stato debba rispettare i diritti dei genitori al fine di fornire al minore una guida coerente con le sue capacità in evoluzione. Ciò non significa che i minori, rispetto agli adulti, fruiscano di diritti affievoliti, ma che essi applicano i loro diritti in modo diverso⁴⁹.

L'esercizio dei diritti da parte dei minori si espande proporzionalmente alla maturità, laddove *ex art. 5* Convenzione si riducono di conseguenza l'orientamento e i consigli adeguati forniti dai genitori. Pertanto, dalle capacità in evoluzione non deriva il riconoscimento dei diritti del minore; da esse deriva viceversa la portata dell'esercizio di quei diritti che, ai sensi dell'art. 14, par. 2, della Convenzione, vanno incanalati in una guida conforme allo sviluppo delle capacità del minore⁵⁰.

Questo quadro realizza un allontanamento dall'orientamento in base al quale i minori non sono capaci di assumere decisioni al fine viceversa di descrivere le modalità attraverso le quali essi possono partecipare a quelle decisioni. È una ricostruzione applicabile pienamente alla libertà religiosa ed in forza di essa i genitori debbono consultare i propri figli in merito al loro coinvolgimento nell'educazione religiosa. Trascurando difatti le capacità di discernimento dei minori e confondendo la libertà religiosa dei genitori con quella dei loro figli, un numero crescente di minori, ad esempio, potrebbe incorrere in rischi gravi per la salute⁵¹.

7. La promozione del diritto del minore alla libertà religiosa: un approccio all'educazione religiosa attraverso il bilanciamento e il principio del superiore interesse. Limiti

Si è ampiamente chiarito, nei precedenti paragrafi, che i profili giuridici rilevanti vanno ricostruiti nell'ambito delle relazioni tra minore, genitori ed ambiente religioso, sia che il diritto internazionale si riferisca ai diritti dei genitori sull'educazione del figlio sia che si riferisca semplicemente alla guida adeguata da parte dei genitori.

Alcuni autori hanno suggerito che gli elementi principali della religiosità siano la pluralità, la pratica secondo la propria fede o anche l'appartenenza ad una particolare

⁴⁹ L'art. 5 è stato definito come una innovazione "unique in international law" da G. KAMCHEDZERA, *Article 5. The child's right to appropriate direction and guidance*, in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS, M. VERDHEYE (eds.), *A Commentary on the United Nations Convention on the Right of the Child*, Leiden, 2006, p. 6 ss.

⁵⁰ D'altro canto, è l'interpretazione sistematica dell'art. 28, par. 1, in relazione all'art. 5, all'art. 12 e all'art. 14, par. 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, che permette di giungere all'obiettivo della partecipazione del minore alle decisioni che lo interessino e che implicino scelte educative, morali o religiose. Così, ad esempio, M. VERHEYDE, *Article 28, The Right to Education*, in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS, M. VERDHEYE (eds.), *op.cit.*, p. 11 ss.

⁵¹ V. meglio *infra* par. 7.

tradizione religiosa⁵². Di conseguenza, la fonte per il diritto del minore in materia religiosa deve essere la formazione ad un rapporto con i genitori e con le comunità religiose. Come statuito dalla Corte europea, il diritto del minore alla libertà religiosa significa esposizione alle idee di diversità, uguaglianza e tolleranza. Allo stesso modo, ha affermato che il pluralismo si basa anche sul riconoscimento e sul rispetto per la diversità e le dinamiche delle tradizioni culturali, delle credenze religiose, dei concetti artistici, letterari e socioeconomici⁵³.

L'interazione armoniosa dei minori con identità differenti è essenziale perché l'educazione religiosa permetta ai minori di formarsi e scegliere. L'autonomia religiosa o spirituale di un minore non ha molto senso se è scevra da un contesto simile essendone piuttosto la conseguenza.

Dalla circostanza che nel diritto internazionale, secondo le fonti dell'ONU e della CEDU, si sia affermato un modello, ampiamente descritto, in cui il minore è titolare di un diritto alla libertà religiosa indipendente, non consegue il diritto dello stesso minore ad essere educato, seppure con dei limiti⁵⁴, in un ambiente religiosamente neutrale⁵⁵, poiché, a prescindere dall'ambiente, i minori maturano, diventano autonomi e operano le proprie scelte, a volte non conformi, o addirittura contrarie, a quelle dei genitori. Questi ultimi, in un quadro in cui l'autodeterminazione del minore non è punto di partenza ma di arrivo, possono fornire indicazioni funzionali alla formazione religiosa dei loro figli, operando nel senso della consultazione ed assecondando, attraverso la partecipazione, la maturità del minore.

I principi descritti sono stati bene messi in luce dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in *F.L. c. France* ove, presupponendosi che i minori sono suscettibili di essere influenzati, in particolare, dalla famiglia in cui sono stabiliti principalmente, ha sottolineato che gli interessi del minore risiedevano essenzialmente nella crescita in un

⁵² In dottrina, U. KILKELLY, *The Child's Right to Religious Freedom in International Law: The Search for Meaning*, in M. ALBERTSON FINEMAN, K. WORTHINGTON (eds.), *What is Right for Children?*, Abingdon, 2009, p. 243 ss.

⁵³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 20 aprile 2016, ricorso n. 62649/10, *İzzettin Doğan and others v. Turkey*, par. 109.

⁵⁴ I limiti, al livello scolastico, comprendono la partecipazione a corsi religiosi, al livello familiare, includono l'evoluzione della maturità religiosa del minore e le azioni dei genitori contrarie al suo superiore interesse. Le disposizioni trovano applicazione sia nel caso di genitori sposati che condividono le stesse idee religiose: Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 22 marzo 2018, ricorsi nn. 11308/16, 1344/16, *Tlapak and others v. Germany*, par. 79, sia nel caso di un genitore separato o divorziato che non è titolare dell'affidamento del figlio: Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 12 febbraio 2013, ricorso n. 29617/07, *Vojnity v. Hungary*, par. 37. In entrambe le situazioni le idee religiose possono essere trasmesse ai figli anche in modo insistente e prepotente, ma con il limite nei confronti di pratiche pericolose o che arrechino danni fisici o psicologici al minore.

⁵⁵ Un minore non ha il diritto di essere cresciuto in un ambiente religiosamente neutrale poiché, in forza dei citati art. 18, par. 4, del Patto internazionale sui diritti civili, art. 5 della Dichiarazione del 1981 e art. 2, Protocollo n. 1, CEDU, i genitori hanno il diritto di garantire l'educazione dei figli in conformità alle proprie convinzioni e possono fornire indicazioni in modo coerente con le capacità in evoluzione.

ambiente aperto e pacifico, dovendosi conciliare per quanto possibile i diritti e le convinzioni di ciascuno dei genitori⁵⁶.

Nel contesto del bilanciamento, il principio del superiore interesse del minore contribuisce a far emergere un nuovo punto di equilibrio, tra la responsabilità genitoriale e la libertà del minore, in nome degli scopi funzionali sottesi alle attitudini in evoluzione di quest'ultimo che pongono comunque la questione dell'età o piuttosto dell'autonomia decisionale in materia religiosa⁵⁷. Nella raccomandazione dell'Unesco sull'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali, l'educazione del minore è inserita tra le responsabilità principali dei genitori in una prospettiva di equilibrio tra l'ambiente familiare o comunitario in cui il minore è insediato e la garanzia di un diritto autonomo⁵⁸.

Cionondimeno il principio del superiore interesse rivela tutti i suoi limiti quando la decisione del minore sia prepotentemente diversa da quella dei genitori o quando la qualsivoglia scelta definisca pratiche religiose in grado di arrecare pericolo alla vita, alla salute o anche all'integrità del minore⁵⁹. In particolare, emerge la necessità di tutelare il minore nei casi di circonvenzione da parte di terzi e di garantire i suoi interessi quando non è in grado di concorrervi senza l'aiuto dei genitori⁶⁰.

⁵⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 3 novembre 2005, ricorso n. 61162/00, *F.L. c. France*. L'ingerenza nei diritti della ricorrente, valutando la giovane età dei minori, è stata giustificata da uno scopo legittimo. Inoltre, la Corte ha osservato che la ricorrente aveva l'affidamento congiunto dei figli che risiedevano con lei e non le era stato impedito di partecipare ad attività religiose a titolo personale. Più in particolare, la ricorrente poteva continuare a praticare la sua religione in presenza dei figli, a condizione che non fossero messi in contatto con altri membri del gruppo. Per tali motivi, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.

⁵⁷ Cfr. UN Committee on the Rights of the Children, General Comment n. 14 (2013) on the Right of the Child to have his or her Best Interests Taken as a Primary Consideration (art. 3, par. 1), 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14,

⁵⁸ Unesco, *Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms*, 23 novembre 1974, «the word "education" implies the entire process of social life by means of which individuals and social groups learn to develop consciously within, and for the benefit of, the national and international communities, the whole of their personal capacities, attitudes, aptitudes and knowledge. This process is not limited to any specific activities», par. 1 a); «the attitude of parents should be deemed to be an essential factor for the education of children, and the adult education [...]. The first school should be designed and organized as a social environment having its own character and value, in which various situations, including games, will enable children to become aware of their rights, to assert themselves freely while accepting their responsibilities, and to improve and extend through direct experience their sense of belonging to larger and larger communities—the family, the school, then the local, national and world communities», par. 24.

⁵⁹ Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, Heiner Bielefeldt, nel citato rapporto, ha sottolineato, in particolare, che, sebbene in molte situazioni di violazione i diritti del minore e dei suoi genitori possano essere pregiudicati congiuntamente, non è sempre così, poiché «moreover, the interests of parents and children are not necessarily identical, including in the area of freedom of religion or belief. There can be situations in which the rights of the child must be safeguarded also against his or her parents. One example is the infliction of harmful practices, such as female genital mutilation or child marriage, sometimes carried out in the name of culture, tradition or religion», par. 14. In queste ipotesi, tuttavia, «the rights of children and parental rights in the area of freedom of religion or belief, although in practice not always consonant, should generally be interpreted as being positively interrelated», par. 76.

⁶⁰ D'altra parte, rispetto agli obblighi che discendono dalla CEDU, gli Stati parti devono tenere conto della condizione di particolare vulnerabilità delle persone di minore età, se del caso assicurando loro un

In queste ipotesi, rileva il dovere dello Stato, che tuttavia potrebbe non essere tempestivo, di impedire che le condotte dei genitori realizzino una diminuzione di tutela per il minore rispetto al suo diritto alla salute. Così, al fine di garantire la protezione della salute pubblica, potrebbe richiedersi l'esecuzione di una trasfusione di sangue per salvare la vita di un minore o, in altri casi, l'esecuzione di vaccinazioni obbligatorie⁶¹.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha insistito sulla natura necessariamente evolutiva dell'interpretazione delle misure di tutela richieste a favore del minore. Questo approccio ha spinto in particolare alcuni giudici a formulare interpretazioni dinamiche del diritto all'identità del minore che, oltre a definirne l'individualità, siano in grado di proteggerlo nei suoi rapporti con gli altri⁶².

L'interpretazione descritta permette di affermare la capacità del minore in quanto soggetto di diritto, laddove personalità e capacità dovessero combaciare con il principio del suo superiore interesse. Solo in questi casi, che comunque creano difficoltà di inquadramento, il predetto principio può essere adoperato come strumento per realizzare obiettivi ragionevolmente proporzionati nelle ipotesi in cui si manifestino conflitti tra i diritti rilevanti.

Per raggiungere un modello giuridico in cui le relazioni tra minore, famiglia e comunità religiosa si sviluppino in modo più equilibrato occorre evidentemente un ulteriore tassello volto a rafforzare il diritto del minore di esprimere la propria opinione e il diritto di ascolto, commisurati ad età e grado di maturità⁶³.

trattamento differenziato rispetto a quello riservato agli adulti, senza che questo possa essere considerato una violazione del divieto di discriminazione. In questo senso, A. ANNONI, *La CRC e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, reperibile online al sito www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia_30_anni_convenzione.pdf 2019, p. 21. Cfr. altresì W. VANDENHOLE, E. WIART, M.-L. DE CLERCK, P. MAHIEU, J. RYNGAERT, C. TIMMERMAN, M. VERHOEVEN, *The Right to Education of Undocumented Children: Illusory Right or Empowering Leverage?*, in *International Journal of Children's Rights*, 2011, p. 613 ss.

⁶¹ Ad esempio, Tribunale per i minorenni di Trento, decreto del 30 dicembre 1996, n. 214, in *Rivista italiana di medicina legale*, 1998, 4-5, p. 835; Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice Tutelare, 12 aprile 2019, nonché, su quest'ultima pronuncia, C. DI COSTANZO, *Il dissenso alle emotrasfusioni a beneficio di una minore. Considerazioni in calce a un provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Firenze*, in *Diritto e Salute*, 2019, n. 2, p. 16 ss. Si veda anche Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 10 giugno 2010, ricorso n. 302/02, *I Jehovah's Witnesses of Moscow and others v. Russia*, par. 131 ss., in cui la Corte europea ha constatato che la legislazione interna, concedendo ai tribunali il potere di annullare l'opposizione dei genitori a un trattamento medico nei confronti del figlio, realizzava un sufficiente equilibrio tra la libertà di scelta dei pazienti adulti e gli interessi oggettivi dei minori. Di conseguenza, il divieto delle trasfusioni di sangue nella dottrina dei Testimoni di Geova non può essere motivo per il divieto delle attività dell'organizzazione e per lo scioglimento della stessa.

⁶² Si rinvia, per tutti, a C. HONORATI, *Il diritto al nome e all'identità personale*, in Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La Convenzione delle Nazioni Unite*, cit., p. 188, che sottolinea come «molte delle questioni relative al diritto al nome e all'identità personale dei minori sono state infatti affrontate nell'ordinamento italiano proprio facendo ricorso al parametro CEDU, alla capacità di tale Corte di interpretare le nuove esigenze emergenti nella società contemporanea, e alla maggiore efficacia che principi direttamente applicabili in giudizio producono nel caso concreto».

⁶³ Sul punto, si veda, diffusamente, S. LANGLAUDE, *The Right of the Child to Religious Freedom*, op.cit., p. 245 ss.

Questa ricostruzione inserisce il concetto di capacità in un processo dinamico e fluido nel quale, rispetto all'interpretazione originaria delle capacità in evoluzione, sono mutate le modalità attraverso cui i minori sono abilitati e responsabilizzati all'interno delle famiglie, delle scuole, delle comunità religiose e della società in generale⁶⁴.

8. Da una funzione di guida dei genitori ad una funzione consultiva e di intermediazione. Il metodo sotteso alla pronuncia della Corte europea per il tramite del principio di continuità

La ricostruzione operata nel paragrafo precedente è invero completata dalla pronuncia della Corte europea del 19 maggio 2022 che, richiamando il ruolo del minore quale titolare del diritto alla libertà religiosa e del diritto all'esercizio della medesima libertà, procura le soluzioni giuridiche per risolvere i conflitti tra i diritti dei genitori e del minore. Tralasciando le motivazioni della sentenza in esame che risultano piuttosto pacifiche, uno degli aspetti del caso in esame che va focalizzato e che è stato messo bene in luce dal Tribunale di Livorno riguarda la questione della continuità.

Nell'ordinanza del Tribunale si legge molto opportunamente che appare pregiudizievole per la minore una pratica religiosa diversa da quella vissuta nell'ambiente familiare e sociale, in virtù del "principio di continuità" che deve presiedere all'educazione religiosa, onde evitare turbamenti e confusioni in una fase di ricerca e sviluppo della propria identità.

È utile chiarire infatti che, al momento della separazione, il ricorrente non praticava la nuova religione e la bambina seguiva fundamentalmente il percorso concordato precedentemente da entrambi i genitori. Gli stessi, in particolare, avevano iscritto la minore ad un asilo privato gestito secondo i valori del cattolicesimo con conseguenze evidenti in termini di socializzazione.

Le problematiche e i conflitti sono emersi quando il padre, per dare seguito ai precetti del nuovo credo religioso cui si era nel frattempo convertito, smetteva di accompagnare la figlia alla scuola di ballo, alle feste di compleanno ed alle feste di carnevale. La madre inoltre scopriva che sua figlia era stata presente, a sua insaputa, alle funzioni dei Testimoni di Geova, mentre le era stato permesso di assistere alle funzioni cattoliche solo previo accordo fra i genitori.

Questo principio della continuità va particolarmente apprezzato poiché, nell'età minore, la religione rientra soprattutto nella sfera del benessere e della socializzazione anche nel confronto con i coetanei che hanno maturato le stesse scelte. Inoltre, il principio di continuità, riflettendo, in modo implicito, i reali bisogni della minore, è in grado di

⁶⁴ Così G. LANSDOWN, *op.cit.*, p. 23, che sottolinea la «wide range of qualities – moral, social, cognitive, physical and emotional –» che caratterizza la capacità. Inoltre, egli riconosce che «children, like adults, will not acquire a consistent and overall level of capacity across all fields» e «expressions of competence will vary according to the nature of the tasks involved, their personal experiences, expectations placed on them, social context and individual abilities», p. 23.

realizzare la sua volontà effettiva, in un'età in cui non vi è la capacità di esprimere le proprie scelte in modo autonomo. L'ordinanza del Tribunale di Livorno, difatti, finendo con il privilegiare l'approccio inizialmente concordato da entrambi i genitori alla luce del principio di continuità, ha garantito la realizzazione del superiore interesse del minore.

Viceversa l'opinione dissenziente dei giudici Paczolay e Felici dà rilievo alla circostanza che la minore fosse stata *de facto* condotta a cerimonie dei testimoni di Geova, circostanza che non avrebbe arrecato alcun nocumento ma avrebbe piuttosto rappresentato un arricchimento per la predetta minore.

La Corte europea, sottolineando questi giudici, ha già chiarito che esporre i giovani alle idee di diversità, uguaglianza e tolleranza può solo favorire le dinamiche di coesione. Il pluralismo, in particolare, si costruisce anche attraverso il dialogo con identità diverse che diviene essenziale per raggiungere la coesione sociale⁶⁵.

Secondo tale opinione, ritenendo che una religione diversa dal cattolicesimo romano avrebbe recato nocumento all'interesse della minore, in ragione del contesto familiare e sociale in cui era stata cresciuta, le autorità giurisdizionali italiane hanno realizzato una disparità di trattamento di natura discriminatoria manifestando un pregiudizio nei confronti della religione del ricorrente, segnalandosi che lo stesso ricorrente, al contrario, aveva accettato che sua figlia, se lo avesse desiderato, avrebbe potuto continuare a fruire dei precetti cattolici romani.

Invero l'opinione dissenziente pone la questione in un'ottica, quella del pluralismo e della tolleranza, che vista in astratto non può che essere condivisa⁶⁶, ma è un problema mal posto nel senso che non è pertinente con la vicenda in parola.

La soluzione di questo complesso caso si ritrova piuttosto nell'opinione concorrente del giudice Sabato secondo il quale il caso andava esaminato anche ai sensi dell'art. 9 CEDU. Egli, muovendo dalla scelta della maggioranza della Corte di esaminare le doglianze del ricorrente in base agli articoli 14 e 8 della Convenzione, sebbene "alla luce dell'art. 9"⁶⁷, mette in evidenza, invece, che l'art. 9, dedicato alla libertà di religione, doveva ritenersi applicabile parallelamente all'art. 8 CEDU. Nel caso di specie, entrambi i genitori esercitavano senza restrizioni la loro responsabilità genitoriale e dunque non sussisteva una situazione generale di interferenza *ex art. 8 CEDU*. L'ingerenza creata

⁶⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 20 giugno 2017, ricorso n. 67667/09, *Bayev and others v. Russia*, par. 82. V. anche *supra* par. 7.

⁶⁶ V. meglio par. 7. Cfr., anche, M.D. EVANS, *Manual on the Wearing of Religious Symbols*, cit., p. 4, secondo cui «different approaches to accommodating religious diversity have their roots in historical experiences. The legitimacy of such approaches must today be assessed in the light of the requirements of international human rights law».

⁶⁷ Nonostante i giudici abbiano riconosciuto che l'educazione religiosa dei minori sia espressione della libertà religiosa, richiamando Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 10 dicembre 2021, ricorso n. 15379/16, *Abdi Ibrahim v. Norway*, par. 140 ss., hanno fatto leva sull'art. 8 CEDU atteso che i genitori possono esercitare i diritti *ex art. 9 CEDU* attraverso le modalità di godimento dei diritti di cui all'art. 8 CEDU. In modo non corretto il giudice Sabato considera anche il richiamo a Corte europea dei diritti dell'uomo, *Vojnity v. Hungary*, cit., poiché in quella vicenda la doglianza aveva ad oggetto la rimozione del diritto di visita del genitore ricorrente a causa dei tentativi di trasmettere le sue convinzioni religiose al figlio. In entrambi i precedenti citati, a differenza del caso all'esame, è evidente il ruolo incisivo giocato dall'art. 8 CEDU.

dall'ordinanza del Tribunale di Livorno ha influenzato esclusivamente, o comunque principalmente, il modo di manifestare la religione. Secondo questa opinione concorrente, l'applicazione dell'art. 9 CEDU avrebbe dovuto sostanzialmente prevalere o almeno coesistere con le altre norme della Convenzione richiamate⁶⁸.

Tale scelta avrebbe permesso di adoperare l'art. 9 CEDU per indagare sul ruolo dell'accordo dei genitori nelle scelte religiose riguardanti i figli, valorizzando l'art. 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo, atteso che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo deve essere interpretata in armonia con i principi generali del diritto internazionale. Secondo il giudice Sabato, la causa avrebbe potuto offrire alla Corte, se la maggioranza avesse attribuito il dovuto rilievo all'art. 9 CEDU, l'opportunità di interpretare questo articolo alla luce dell'art. 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo, che accentuando il diritto del minore alla libertà di religione, rimarca la creazione di un modello in cui i genitori esercitano la propria guida in modo coerente con le capacità funzionali del minore e con le capacità dello stesso di compiere scelte.

L'interpretazione evolutiva che il Comitato ONU sui diritti del fanciullo ha fornito dell'art. 14 della pertinente Convenzione, e che è stata messa gradualmente in evidenza nel corso dell'analisi, suggerisce infatti di valorizzare, oltre alla funzione di guida, in forza dell'art. 14, par. 2, il ruolo consultivo, naturalmente esercitato dai genitori, al fine di promuovere lo sviluppo del minore. Questa combinazione del diritto del minore con il ruolo di guida dei genitori e con la funzione consultiva degli stessi articola il quadro di protezione e facilita la valutazione delle situazioni in cui è possibile riscontrare una violazione dei diritti di volta in volta in rilievo.

L'applicazione di questo nuovo modello è particolarmente evidente nel caso in cui non vi sia accordo tra genitori e il minore sia troppo immaturo per essere ascoltato. Il minore è titolare del diritto alla propria libertà di religione e dunque l'opinione divergente del secondo genitore deve essere considerata nell'ottica di svolgere una mediazione rispetto alle opinioni del minore stesso. Questa ricostruzione deve essere valorizzata particolarmente in quei casi di mancato accordo – esaminati in precedenza⁶⁹ – che possono riverberare conseguenze irreversibili sulla vita del minore o comunque sulla sua salute. L'interpretazione sistematica dell'art. 9 CEDU alla luce dell'art. 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo⁷⁰ avrebbe potuto quindi indurre la Corte a ritenere

⁶⁸ In questo senso, Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 3 novembre 2005, ricorso n. 61162/00, *F.L. c. France*; decisione del 16 maggio 2006, ricorso n. 31956/02, *Deschomets c. France*, in cui la Corte ad esempio ha concluso che il ricorso era manifestamente infondato in quanto l'ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare non era sproporzionata rispetto ai diritti in conflitto. In particolare, le decisioni dei tribunali interni sull'affidamento dei figli erano assunte senza formulare alcun giudizio di valore in merito alla visione del mondo e alle pratiche ideologiche della ricorrente.

⁶⁹ V. *supra* par. 7.

⁷⁰ C. HONORATI, *op.cit.*, p. 188 evidenzia come «CEDU e CRC finiscano per influenzarsi e rinforzarsi vicendevolmente, posto che la stessa Corte europea dichiara di dovere interpretare la Convenzione del 1950 quale diritto vivente, alla luce degli obblighi internazionali gravanti sugli Stati in virtù dei successivi parametri convenzionali». Si veda anche il rapporto del 2015 del Relatore speciale Bielefeldt all'Assemblea generale in cui egli sostiene che «Article 14 of the Convention should be interpreted in line with all other relevant international standards on freedom of religion or belief», par. 75.

che la madre, piuttosto che essere il detentore delle libertà del figlio da bilanciare con i diritti del padre, fosse semplicemente rappresentante dei diritti del minore.

La prospettiva indicata, non solo è compatibile con la dottrina delle capacità in evoluzione, ma ne articola anche i significati, poiché altrimenti solo i minori più maturi anagraficamente potrebbero fruire dei diritti e delle libertà della CEDU applicati congiuntamente ai diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo⁷¹.

In base a questa interpretazione normativa, la scelta della madre in causa di voler impedire alla figlia la frequentazione assidua degli incontri organizzati dai Testimoni di Geova deve essere intesa quale espressione del pensiero della minore che va tutelata, tra l'altro, rispetto al diritto alla sua libertà religiosa. In una fase di età non sufficientemente matura, il genitore deve esercitare la propria responsabilità genitoriale in modo coerente con le esigenze – anche anagrafiche – del minore, ergendosi talvolta a mero intermediario di quelle esigenze sia, in modo implicito, applicando il principio di continuità, sia, laddove possibile, ascoltando il minore.

A questo riguardo è utile chiarire che la minore in causa, che era stata ascoltata, essendo consapevole dei propri bisogni, aveva pure espresso la sua preferenza a non partecipare alle riunioni per salvaguardare, tra l'altro, gli incontri con i suoi coetanei. Attraverso l'ascolto, invero, il minore partecipa attivamente all'assunzione delle decisioni che lo riguardano in uno specifico momento di crisi della famiglia⁷².

In questi casi, come già sottolineato nel precedente paragrafo, se ci limitassimo ad adoperare esclusivamente lo standard del migliore interesse, il bilanciamento dei diritti in giuoco potrebbe risultare particolarmente problematico laddove il minore avesse espresso la sua volontà e il miglior interesse non coincidesse con essa. Per i minori, così, avremmo lo scollamento tra l'esercizio della responsabilità genitoriale ed il ruolo esercitato dall'autonomia dello stesso minore⁷³.

Nei procedimenti in cui rileva il bilanciamento dei diritti ed in cui l'interesse superiore del minore sia la considerazione primaria, è fondamentale focalizzare l'attenzione sull'autonomia dei minori poiché permette di perseguire nella maggiore misura possibile l'affermazione dei diritti garantiti dalla CEDU e concede ai minori, salvo che dalla loro volontà possa derivare un seppure lieve danno, il diritto di scegliere. L'interpretazione proposta del ruolo dei genitori appare significativa poiché essa finisce col compensare, nei procedimenti in cui occorre ponderare gli interessi, la mancanza di una figura imparziale capace di difendere le prerogative dei minori e garantire il supporto di cui potrebbero aver bisogno.

Nel corso dell'analisi si è messo in luce che nel diritto internazionale si è affermato il riconoscimento di un diritto autonomo del minore alla libertà religiosa che coinvolge anche l'esercizio del diritto e garantisce una certa protezione dalle interferenze arbitrarie.

⁷¹ Par. 29 dell'opinione concorrente.

⁷² Sul diritto di ascolto, A. DALY, *Children, Autonomy and the Courts. Beyond the Right to be Heard*, Leiden, 2017; K. PARON, *The Child's Autonomy in Decision-making on Medical Treatment: Theoretical Considerations*, in *Juridica International*, 2020, p. 124 ss.

⁷³ Per quanto riguarda la prassi relativa al diritto di ascolto, A. DALY, *op.cit.*, p. 15 ss.

La partecipazione e la consultazione del minore, sia direttamente, sia indirettamente, attraverso il principio di continuità, sono gli sviluppi di questa affermazione.

La maturità religiosa, le capacità in evoluzione ed il ruolo di intermediazione svolto dai genitori rivestono evidentemente un ruolo cruciale nei riguardi del modo in cui l'esercizio dei diritti possa avvenire. I minori sono spesso inquadrati rispetto alla problematica della vulnerabilità, essendo radicata la percezione di essi come oggetto di protezione nel diritto internazionale, tuttavia, proprio in tema di libertà religiosa, si è messo in evidenza che, indipendentemente dall'età, i minori sono in grado di esprimere autonomia ed assumere decisioni molto prima dell'età di competenza prescritta dalla legge⁷⁴.

Naturalmente l'affermazione di questa ricostruzione è frutto di una continua evoluzione del diritto del minore alla libertà religiosa se solo si pensi che il tema delle capacità in evoluzione si è imposto, in ambito interpretativo, come mero contrappeso alle ampie libertà concesse ai genitori dal diritto internazionale in materia di diritto all'educazione religiosa del figlio.

Il principio delle capacità in evoluzione, nei termini in cui è stato interpretato, applicato congiuntamente al mutato ruolo assegnato ai genitori, segna un cambio di paradigma in cui il minore non è più inquadrato semplicemente come oggetto di protezione. Esso assicura a ciascun minore la prospettiva di rivendicare, esercitare e godere dei propri diritti, secondo il diritto internazionale, in modo indipendente.

Il riconoscimento del diritto del minore all'autodeterminazione in tema di religione è una questione cruciale in società sempre più multietniche e multiculturali quali sono oramai quelle degli Stati della CEDU⁷⁵. La realizzazione di questo diritto non persegue ad ogni costo l'attuazione della volontà del minore, bensì il rispetto delle sue esperienze, dei suoi valori e delle sue convinzioni che solo il suo genitore (o entrambi i genitori, in taluni casi) sono in grado di rappresentare.

In sintesi, l'autonomia di un minore dipende dai ruoli riconosciuti a ciascuno dei partecipanti al processo decisionale in causa ed i genitori, in particolare, hanno l'obbligo di supportare l'autonomia, sia attraverso il sostegno ai minori in questo processo, sia attraverso l'intermediazione per un uso ragionato e consapevole dei diritti, che talora vanno interpretati attraverso il principio di continuità.

⁷⁴ Così G. LANSDOWN, *op. cit.*, p. 6, «so, when the phrase “evolving capacities of the child” appeared in the text of the uncr, it represented a distinct break from previously held conceptions of childhood and children under international law. It challenged the entrenched perception of the child as an object of protection, and introduced the prospect of the child as a rights-holder under international law. It created a direct relationship between the State and the child, rendering the child visible under international law».

⁷⁵ Cfr. R. FARSON, *Birth-rights*, New York, 1974, p. 27: «the issue of self-determination is at the heart of children's liberation. It is, in fact, the only issue, a definition of the entire concept. The acceptance of the child's right to self-determination is fundamental to all the rights to which children are entitled».

ABSTRACT: Lo scopo di questo articolo è inquadrare il diritto del minore alla libertà religiosa in una prospettiva multilivello (CEDU e Convenzione sui diritti del fanciullo). La prima parte del lavoro riguarda l’affermazione della portata del diritto del minore. Nel contesto del quadro giuridico internazionale, dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato un modello in cui l’attenzione è focalizzata sui diritti dei genitori all’educazione religiosa dei propri figli e un modello che valorizza l’autonomia del minore in materia religiosa. La seconda parte analizza la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (causa *T.C. v. Italy*, ricorso n. 54032/18), che, muovendo dall’autonomia del minore, è in grado di valorizzare un modello in cui è enfatizzato un nuovo ruolo per i genitori che fungono da intermediari rispetto ai diritti dei minori.

KEYWORDS: *T.C. v. Italy* – libertà religiosa del minore – capacità evolutive del minore – diritti dei genitori in materia di educazione – genitori come intermediari.

THE CHILD’S RIGHT TO RELIGIOUS FREEDOM: THE RECENT CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND THE IMPORTANCE OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

ABSTRACT: The purpose of this article is to frame the child’s right to religious freedom in a multi-level perspective (ECHR and Convention on the Rights of the Child). The first part of the article is concerned with establishing the scope of the child’s right. Doctrine and jurisprudence have developed a model in which the attention is focused on the rights of parents to the religious education of their children and a model that values the autonomy of the child in religious matters. The second part analyzes the recent ruling of the European Court of Human Rights (case *T.C. v. Italy*, application n. 54032/18), which, starting from the autonomy of the child, is able to promote a model that emphasizes a new role for parents, who act as intermediaries for children’s rights.

KEYWORDS: *T.C. v. Italy* – Child’s Religious Freedom – Child’s Evolving Capacities – Parental Rights in Education – Parents as Intermediary.